

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1740

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOFFARDI, ABBATE, ALLOCCA, ANDREOLI, ANDREOTTI, BALESTRACCI, BALZARDI, BAMBI, BERNARDI GUIDO, BISAGNO, BONFERRONI, BORTOLANI, BRICCOLA, BRUNI, CACCIA, CAPPELLI, CARLOTTO, CATTANEI, CAVIGLIASSO, CENI, CERIONI, CONTU, CRISTOFORI, DAL CASTELLO, DE CINQUE, DEGAN, DEGENNARO, DELL'ANDRO, DE POI, FALCONIO, FARAGUTI, FEDERICO, FIORI GIOVANNINO, FIORI PUBLIO, FIORET, FORNASARI, GARAVAGLIA, GAROCCHIO, LAGANA, LATTANZIO, LUCCHESI, LUSSIGNOLI, MANCINI VINCENZO, MERLONI, MORO, NAPOLI, PATRIA, PAVONE, PENNACCHINI, PERRONE, PEZZATI, PICCOLI MARIA SANTA, PISICCHIO, PUCCI, RENDE, ROCELLI, RUBBI EMILIO, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO VINCENZO, SABBATINI, SANGALLI, SCAIOLA, SCOZIA, SEDATI, SILVESTRI, STEGAGNINI, TANTALO, TASSONE, TESINI ARISTIDE, TOMBESI, URSO SALVATORE, VECCHIARELLI, VINCENZI, ZAMBON, ZARRO, ZOLLA, ZOPPI, ZURLO

Presentata il 21 maggio 1980

Modifiche della legge 1° dicembre 1970, n. 898, concernente
disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende rimediare ai drammi creati dalla frettolosa legge sul divorzio ed ovviare ad alcuni gravi inconvenienti del trattamento economico e condizione morale del coniuge soccombente e dei figli.

La legge vigente non ha tenuto conto delle mogli con matrimonio pre-legge divorzio alle quali non è stata addebitata

la rottura del matrimonio e che, per vari motivi, non passano a nuove nozze; per l'età avanzata, le precarie condizioni di salute, un affetto maritale non dimenticato, l'affidamento dei figli minori o invalidi che impediscono alla loro madre di potersi rifare una nuova vita, cosa che invece tranquillamente può fare il padre.

Non ha tenuto conto del matrimonio contratto in tempi di sicura indissolubi-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

lità, in tempi di diverso assetto sociale, di potestà maritale, di penalizzazione in caso di infedeltà in forza dell'articolo 559 del codice penale, della forzata rinuncia allo svolgimento di un lavoro retribuito e pensionabile per malintesa rispettabilità della dignità maritale e per essersi dovuta dedicare completamente alla famiglia; non ha valutato la formazione di un patrimonio comune quasi sempre intestato al marito, ma che spesso è costituito con contributi economici di lavoro non riconosciuto della moglie o con aiuti dei suoi familiari e che, al momento del divorzio, viene incamerato dal marito.

Né si è tenuto conto della disparità di trattamento tra coniugi: soltanto la moglie viene privata degli effetti civili del matrimonio con marcato senso punitivo, per cui, se non ha un proprio lavoro pensionabile le viene impedito, dalla legge sul divorzio, di potersi sottrarre con la separazione al marito — se despota — per la certezza del conseguente divorzio-ripudio.

A 10 anni dalla promulgazione della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è necessario ed urgente impedire che le dilaganti, immotivate separazioni personali di preludio di un divorzio facile e non costoso per l'uomo, creino ulteriori drammi ai figli, alle mogli incolpevoli e sfocino in atti disperati e irreversibili ai quali

alcune divorziate si sono abbandonate a causa della mancanza del « pane » quotidiano, delle costose medicine per curare gravi malattie (medicine a volte richieste alla mutua da amiche comprensive: è un atto di doverosa solidarietà umana). Mogli degli anni difficili che vivevano e vivono, anche se hanno l'ex marito molto abbiente, di sussidi di enti benefici laici o religiosi.

È necessario ed urgente cancellare tutte le incertezze della legge 1° dicembre 1970, n. 898, tutti i « può » i « se » e poi « se » ed ancora « se ». La legge italiana deve dire, ciò che « spetta » « compete ». Ciò per il diritto alla programmazione del proprio sia pur piccolo avvenire di ogni coniuge divorziato e per allontanare la incumbente figura di un avvocato, angelo custode imposto a queste mogli che sulla propria disgrazia e dal misero e precario assegno periodico, devono ancora sottrarre somme (spesso ingenti) per le parcelle di non sempre solerti legali che dovrebbero ottenere loro i vari adeguamenti al caro vita dell'assegno stabilito dal tribunale e pervicacemente mai indicizzato, la eventuale quota in caso di premorienza del marito.

Ci auguriamo che con la massima urgenza, le modifiche richieste a tutela del coniuge più debole e dei figli, siano approvate!

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Pensione di reversibilità per i matrimoni anteriori alla legge 1° dicembre 1970, n. 898).

In caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili di matrimonio contratto anteriormente all'entrata in vigore della legge 1° dicembre 1970, n. 898, il coniuge a cui favore è stato riconosciuto, con sentenza passata in giudicato, il diritto all'assegno periodico ed al quale non è stata addebitata la rottura del matrimonio, conserva alla morte dell'altro coniuge il diritto alla pensione di reversibilità che gli sarebbe spettata in base alle leggi vigenti.

Tale diritto compete per intero al soggetto indicato nel comma precedente anche quando il titolare della pensione abbia contratto nuovo matrimonio, lasciando un coniuge superstite a cui spetta la pensione di reversibilità. Con decreto del ministro competente emanato entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, saranno stabilite le modalità di rimborso all'ente erogatore delle maggiori spese da questo sostenute fino all'esaurirsi dei casi di divorzio dei matrimoni contratti anteriormente all'entrata in vigore della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

ART. 2.

(Determinazione dell'assegno).

In caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto anteriormente all'entrata in vigore della legge 1° dicembre 1970, n. 898, l'assegno periodico di cui all'articolo 5, comma quarto, di tale legge, non può essere inferiore ad un terzo dei redditi globali percepiti dall'obbligato, qualora l'altro coniuge versi nelle seguenti condizioni:

- 1) non goda di altri redditi;
- 2) sia inabile al lavoro retribuito ovvero abbia compiuto alla data di entra-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ta in vigore della legge 1° dicembre 1970, n. 898, l'età di anni quaranta;

3) non sia stato dichiarato colpevole di uno dei fatti di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e non abbia dato causa, per sua colpa, alla separazione personale.

In presenza di figli minori o invalidi civili, l'assegno periodico non può essere inferiore alla metà dei redditi dell'obbligato.

L'assegno periodico in favore del coniuge divorziato cessa se quest'ultimo passa a nuove nozze o notoriamente convive *more uxorio*.

L'assegno periodico non determinato in percentuale di redditi da lavoro dipendente viene adeguato annualmente al costo della vita sulla base degli indici ISTAT.

ART. 3.

*(Ripartizione
dell'indennità di liquidazione).*

Il coniuge a cui non è stata addebitata la rottura del matrimonio ha diritto ad una percentuale dell'indennità di liquidazione percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se tale indennità viene a maturare dopo la sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Tale percentuale è pari al 40 per cento della indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

ART. 4.

*(Impossibilità di adempiere all'obbligo
di corrispondere l'assegno periodico).*

La sentenza di divorzio non può essere pronunciata se il coniuge a carico del quale è posto un assegno periodico non dimostra di essere in grado di adempiere l'obbligazione.

Il tribunale dispone, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi istruttori ai fini del-

l'accertamento dell'esistenza di redditi o di proventi di lavoro.

ART. 5.

(Comunione degli acquisti).

I beni mobili ed immobili acquistati dai coniugi insieme o separatamente durante la convivenza matrimoniale, ad eccezione dei beni personali, indicati nell'articolo 179 del codice civile sono di proprietà comune ad entrambi i coniugi.

Il giudice nel pronunciare la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio provvede, ad istanza di uno dei coniugi, alla divisione del patrimonio comune.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle famiglie costituite anteriormente all'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151.

ART. 6.

(Fraudolenta alienazione dei beni da parte del coniuge).

Il giudice nel determinare l'assegno di cui agli articoli 5, quarto comma, 6, quarto comma, e 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, deve tener conto anche dei beni dei quali il coniuge si è spogliato nei due anni anteriori alla domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

ART. 7.

(Assegno a carico dell'eredità).

L'articolo 9-bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

« Gli eredi del coniuge obbligato al pagamento di un assegno periodico, non titolare di pensione diretta o titolare di pensione non reversibile, ovvero di pensione che, pur reversibile, sia inferiore

all'assegno periodico, sono tenuti a corrispondere al coniuge superstite divorziato l'intero assegno periodico ovvero la differenza tra l'importo dell'assegno e quello della pensione.

In accordo delle parti la corresponsione può avvenire in una unica soluzione.

L'obbligo cessa se il coniuge beneficiario passa a nuove nozze. ».

ART. 8.

(Pensione di reversibilità del figlio).

La pensione di reversibilità spettante ai genitori per la morte di un figlio deceduto per fatti di servizio, in caso di genitori divorziati, è attribuita automaticamente dall'ente erogatore di pensione in parti uguali a ciascun genitore.

Alla morte di uno dei genitori, la quota parte di pensione si consolida automaticamente in favore dell'altro.

Analogamente si provvede in caso di divorzio per la pensione di reversibilità spettante al genitore del dante causa secondo le disposizioni di cui agli articoli 83 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

ART. 9.

(Pensione di reversibilità per i casi non previsti dall'articolo 1).

La pensione di reversibilità spetta al coniuge superstite ed al precedente coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed al quale non sia stata addebitata la rottura del matrimonio, con sentenza passata in giudicato, in proporzione della durata dei rispettivi matrimoni.

Se si determina una sperequazione in relazione alle rispettive condizioni di bisogno, il giudice, ad istanza di uno degli aventi diritto, può ripartire tra costoro la pensione di reversibilità in proporzione diversa da quella prevista dal comma precedente,

ART. 10.

(Pensione di reversibilità in caso di divorzio a seguito di separazione con addebito).

La separazione, ancorché dichiarata addebitabile esclusivamente ad uno dei coniugi, non priva costoro del diritto alla pensione di reversibilità.

Tale diritto spetta al coniuge superstite in proporzione alla durata del legame matrimoniale fino al passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale. Il computo della pensione è di competenza dell'ente erogatore.

In caso di separazione addebitata ad entrambi i coniugi la pensione di reversibilità spetta per intero al coniuge superstite.

Analogamente si provvede in caso di divorzio.

ART. 11.

(Annotazione dell'assegno periodico sul libretto di lavoro).

Il lavoratore dipendente, condannato con sentenza passata in giudicato, alla corresponsione dell'assegno periodico di cui agli articoli 5, quarto comma, 6, quarto comma, e 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, anche se emigrato all'estero, è tenuto a farne denuncia all'ispettorato del lavoro ed al datore di lavoro.

La sentenza di condanna alla corresponsione dell'assegno è annotata sul libretto di lavoro o sul libretto internazionale.

Il datore di lavoro, a richiesta del coniuge beneficiario, è tenuto a versargli direttamente l'importo, rivalendosi nei confronti del lavoratore.

ART. 12.

(Pignorabilità di stipendi, salari e pensioni per il soddisfacimento dell'assegno periodico).

Gli stipendi, salari e retribuzioni, nonché le pensioni e gli altri assegni corri-

sposti dallo Stato o da altri enti indicati nell'articolo 1 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nonché di ogni altro ente datore di lavoro, sono soggetti a sequestro e pignoramento, fino alla concorrenza della metà, per il soddisfacimento dell'assegno periodico di cui agli articoli 5, quarto comma, 6, quarto comma, e 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

Ai fini della determinazione della quota soggetta a sequestro o pignoramento per il soddisfacimento dell'assegno periodico, vengono computati anche gli assegni o gli emolumenti accessori.

ART. 13.

(Violazione degli obblighi di assistenza familiare).

Le pene previste dall'articolo 570 del codice penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare si applicano anche al coniuge divorziato che si sottrae, con qualsiasi mezzo, alla corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli articoli 5, quarto comma, 6, quarto comma, e 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

La pena è aumentata quando il fatto di cui al comma precedente è commesso in violazione di un obbligo di mantenimento di figli minori o invalidi.

ART. 14.

(Uso del cognome del marito).

La moglie può essere autorizzata dal tribunale a conservare il cognome del marito se la rottura del matrimonio non è a lei addebitabile o comunque in pre-

senza di un particolare interesse per sé o per i figli.

ART. 15.

(Esenzione da bollo).

Tutti gli atti relativi ai procedimenti diretti ad ottenere la determinazione, la corresponsione e la revisione dell'assegno periodico sono esenti da bollo.

ART. 16.

(Nuove nozze).

I diritti previsti dagli articoli precedenti cessano nei confronti del coniuge passato a nuove nozze.

ART. 17.

(Termine per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio).

Il termine per proporre la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di cui all'articolo 3, quarto comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è ridotto ad anni due quando la domanda è proposta da entrambi i coniugi sia congiuntamente che con separati ricorsi o comunque quando risulta in modo espresso ed inequivocabile la volontà comune di entrambi i coniugi di ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

ART. 18.

(Competenza territoriale).

I ricorsi previsti dall'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono di competenza del Foro del luogo dove deve essere adempiuta l'obbligazione.

ART. 19.

(Entrata in vigore della legge).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le norme degli articoli 1, 2, 7, 11 e 14 si applicano anche ai rapporti già esauriti.